



DIREZIONE COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI - TURISMO E SPORT
Settore Offerta Turistica

Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 18 e s.m.i.

Programma annuale degli Interventi – 2021

Intervento a supporto delle PMI ed enti no profit che svolgono attività ricettiva

1. FINALITÀ E RISORSE

La Regione Piemonte, nel quadro di azioni a supporto del Turismo Piemontese, col fine di favorire e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, gravemente danneggiata a seguito dell'emergenza da Covid-19, intende approntare ulteriori e complementari strumenti rispetto a quelli attivati dal Governo nazionale.

Nello specifico il presente Programma degli Interventi di seguito "Programma", attraverso il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, si pone l'obiettivo di favorire lo sviluppo, il potenziamento, la qualificazione dell'offerta turistica piemontese, nonché la messa in sicurezza delle strutture ricettive e degli impianti turistici in questa situazione di emergenza sanitaria.

La dotazione finanziaria iniziale del Programma è pari a **€ 3.234.375,00**.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Norma che istituisce l'aiuto

I riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell'Allegato 3.

2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di stato

I contributi previsti dal Programma si configurano come aiuti di Stato.

Tali aiuti sono concessi in applicazione del regime quadro nazionale SA.62495 (2021/N) - Italia - COVID-19, avente come base giuridica nazionale l'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i. che attua la Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche (c.d. Temporary Framework).

Gli aiuti concessi si collocano, pertanto, tra gli aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità.

L'utilizzo della base giuridica è subordinato ad una condizione di sofferenza dei beneficiari a causa del Covid-19. Al fine di comprovare che il soggetto richiedente l'aiuto di Stato si ritrovi in tale condizione si richiederà a ciascun beneficiario di descrivere, in sede di proposta progettuale (vedi Schema di relazione illustrativa dell'intervento), la propria situazione attuale in rapporto a quella antecedente al Covid-19.

3. CONTENUTI

3.1 Beneficiari ammissibili

Possono beneficiare del contributo le **PMI e gli enti no profit operanti nel settore del turismo** in forma singola che:

- alla data del 31 dicembre 2019 (se medie imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) non rientravano nelle fattispecie di impresa in "difficoltà ai sensi ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, all'articolo 2, punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione;

- alla data del 31 dicembre 2019 e alla data di presentazione della domanda (se micro e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione;
- alla data di presentazione della domanda sono interessati anche indirettamente ad una delle seguenti strutture ricettive già esistenti e funzionanti presso un'unità locale in Piemonte:
 - **strutture alberghiere:** strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 3/2015 s.m.i. ed attuate secondo le disposizioni del Regolamento regionale n. 9/2017 s.m.i.;
 - **strutture extra – alberghiere:** strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 13/2017 s.m.i. ed attuate secondo le disposizioni del Regolamento regionale n. 4/2018 s.m.i.;
 - **campeggi - villaggi turistici:** strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 54/79 s.m.i. e relativi allegati ed alla L.R. n. 5/2019 limitatamente alle parti attualmente valide ed efficaci;
 - **agriturismi:** strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 2/2015 s.m.i. (ora confluito nel "Testo Unico dell'Agricoltura" di cui alla L.R. n. 1/2019) ed attuate secondo le disposizioni del Regolamento n. 1/2016 s.m.i.;
 - **Rifugi:** strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 8/2010 s.m.i. ed attuate secondo le disposizioni del Regolamento n. 1/2011 s.m.i. ;
- alla data di presentazione della domanda, salvo deroga derivante dalla normativa vigente, hanno adempiuto all'obbligo di trasmissione mensile, alla Provincia territorialmente competente e all'Osservatorio Turistico Regionale, dei dati statistici sui movimenti turistici di cui all'art. 5 bis della L.R. n. 12/1987 sm.i. .

3.2 Interventi ammissibili

Possono beneficiare del contributo gli interventi che rispondono alla necessità di rilancio dell'attività, conseguente alla situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19:

- avviati¹ successivamente al 01.02.2020;
- di importo minimo pari a € 10.000;
- realizzati nell'unità locale piemontese;
- riconducibili ad almeno un intervento di seguito indicato:
 - Miglioramento, qualificazione e ampliamento del patrimonio ricettivo;
 - Acquisto di attrezzature per lo svolgimento, anche all'aperto, dell'attività turistica (ad esempio acquisto e installazione di dehor);
 - Realizzazione di servizi di pertinenza complementari all'attività turistica e della ricettività turistica all'aperto (ad esempio: centri benessere, impianti sportivi, piscine, parcheggi).

¹ Per la definizione di intervento "avviato" si veda l'Allegato 1 punto 6

3.3 Costi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti costi sostenuti dal 01/02/2020 a condizione che siano coerenti e funzionali rispetto alle caratteristiche, alle esigenze e all'attività della struttura ricettiva dichiarata, nonché congrue in relazione alle voci di costo e all'oggetto/finalità dell'intervento proposto:

- Attività edilizia ai sensi del Testo Unico dell'Edilizia²;
- Attivazione o adeguamento di impianti termoidraulici, elettrici, tecnologici e antincendio;
- Arredi, hardware e software strumentali all'attività dell'impresa;
- Acquisizione di attrezzature e dispositivi anche per interventi di sanificazione necessari per far fronte a situazioni di emergenza sanitaria (es. barriere in plexiglass o dispenser per disinfettanti, dehor all'aperto).

Non sono ammissibili i seguenti costi:

- la consulenza per la presentazione della domanda di agevolazione;
- l'acquisto di beni usati;
- i lavori effettuati dal beneficiario in economia³;
- l'acquisto di beni e/o strutture in leasing;
- le spese di progettazione, notarili e le consulenze in genere;
- gli oneri di urbanizzazione e ogni onere accessorio;
- l'IVA e ogni altra imposta o tributo, fatti salvi i casi in cui l'IVA risulti indetraibile per l'impresa/Ente No Profit;
- le spese inerenti l'acquisto di "corredo" all'attività turistica e di beni di consumo quali, ad esempio, stoviglie, oggettistica, utensili e altri oggetti similari, biancheria e tovagliati, guanciali, scorte varie;
- il pagamento in contanti di qualunque importo, il pagamento tramite assegno (se privo di copia dello stesso), tramite carta di credito (se personale, non aziendale) e le compensazioni debiti/crediti;
- prestazioni affidate in rapporto di cointeressenza⁴ con il soggetto proponente;
- materiali di consumo o monouso (mascherine, disinfettante, ecc)

3.4 Tipologia ed entità del contributo

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto con le seguenti caratteristiche:

Tipologia beneficiario	% intervento	Massimale
PMI	Fino al 65%	35 Mila euro
Ente no profit	Fino al 65%	20 Mila euro

Un richiedente può beneficiare del contributo a valere sul presente Programma, secondo i massimali previsti al presente paragrafo, anche se l'intervento è riferito a più unità locali in Piemonte.

² Approvato con D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

³ Per lavori effettuati in economia si intendono lavori realizzati senza ricorso a imprese terze, direttamente dal beneficiario (a titolo esemplificativo, sono considerati ammissibili i costi di acquisto materiale e attrezzature documentati con fatture quietanzate, non sono considerati ammissibili i costi di installazione e manutenzione interna sostenuti dal soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al presente Programma).

⁴ Per la definizione di COINTERESSENZA si veda l'Allegato 1, punto 5.

3.5 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

L'agevolazione di cui al presente Programma non è cumulabile con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea per le medesime spese.

4. PROCEDURE

Si rinvia a determinazione dirigenziale del Settore Offerta Turistica, della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei, l'approvazione delle disposizioni sulla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle domande.

4.1 Come presentare la domanda

La procedura di presentazione delle domande è qualificabile "a sportello" (ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 123/1998) e, pertanto, le stesse possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione dal soggetto competente.

La data di apertura dello sportello sarà definita con apposito provvedimento e sarà disponibile fino ad esaurimento delle risorse disponibili, i soggetti proponenti possono presentare una sola domanda di contributo nel rispetto delle modalità operative indicate nel suddetto provvedimento.

Il richiedente dovrà procedere all'upload e contestuale invio della domanda, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante, unitamente a tutta la documentazione obbligatoria.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso e sulla compilazione della domanda fare riferimento al tutorial, i cui estremi saranno indicati nel provvedimento soprarichiamato.

A tal proposito si segnala che non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno le domande per le quali non siano rispettate le modalità di invio via internet e il riconoscimento della firma digitale con un sistema idoneo.

Al raggiungimento di un ammontare di richieste di contributi che comportino l'esaurimento della dotazione disponibile, lo sportello potrà essere chiuso e potrà successivamente essere riaperto qualora in seguito agli esiti dell'istruttoria delle domande presentate non tutte le risorse vengano impegnate e/o vengano messe a disposizione risorse aggiuntive. In quest'ultimo caso potrebbero intervenire delle modifiche alle modalità di cui al punto 4 "PROCEDURE" del presente Bando (a titolo di esempio le modalità di rendicontazione).

Il Soggetto competente pubblicherà apposita comunicazione di chiusura dello sportello almeno **tre giorni prima della data della suddetta chiusura**.

Le domande sono soggette a imposta di bollo. L'adempimento relativo all'imposta di bollo⁵ (pari a 16.00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato in modo virtuale ai sensi dell'art. 3 del DM 10/11/2011, mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede del richiedente;
- indicazione del numero della marca da bollo (sezione "DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE" del modulo di domanda);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione "DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE" del modulo di domanda).

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda di contributo:

- **RELAZIONE ILLUSTRATIVA** dell'intervento, da redigere seguendo il modello disponibile come da indicazioni riportate dal provvedimento di cui al paragrafo 4.1

Sul presente Programma è prevista la "gestione fuori plafond" delle domande di agevolazione, la quale comporta l'istruttoria delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui il numero delle domande ammesse superi la dotazione del bando, si verifica la "gestione fuori plafond" e il procedimento di ammissione all'agevolazione si intende sospeso ed eventualmente riavviato solo nel momento in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse.

4.2 Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico. Nel dettaglio vengono svolte le seguenti verifiche:

- **Ricevibilità:** possesso da parte della domanda dei requisiti richiesti (invio nei modi e tempi corretti, completezza dei documenti inviati);
- **Ammissibilità:** possesso da parte del richiedente dei requisiti soggettivi richiesti (in particolare quelli del paragrafo 3.1, 3.2 e 3.3);
- **Tecnica e di merito:** idoneità della proposta, congruità e pertinenza dei costi presentati, qualità dell'elaborato (Relazione Illustrativa) e coerenza con le prescrizioni del Programma.

Il Soggetto competente conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità sia positivo, viene effettuata l'istruttoria tecnica e di merito per la quale il Soggetto competente si avvale di un "Nucleo di Valutazione"⁶, che esprime un parere vincolante.

⁵ Per le **istanze trasmesse per via telematica**, di cui al **comma 1-bis dell'articolo 3 della Tariffa – Parte prima**, l'imposta di bollo è dovuta - secondo quanto disposto dalla **nota 5** (aggiunta dall'art. 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014 – In vigore dal 1° gennaio 2014) **nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento.**

⁶ Il Nucleo di Valutazione è composto da: **rappresentanti di del Soggetto competente**
- rappresentanti di Regione Piemonte

Qualora il Soggetto competente, nel corso dell'istruttoria, richieda l'integrazione di documentazione ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospenderà, a norma di quanto previsto dalla L. n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 14/2014, dal momento della richiesta formulata ~~da~~ dal Soggetto competente e riprenderà a decorrere dalla data in cui perverranno i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Qualora la documentazione, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati al Soggetto competente **entro 15 giorni** dalla data di notifica della richiesta stessa, le domande di accesso ai contributi verranno respinte.

Al termine delle predette verifiche, il Soggetto competente comunica al richiedente l'esito di ammissibilità o di diniego della domanda.

In caso di diniego, è possibile presentare richiesta motivata di riesame **entro 10 giorni** consecutivi dal ricevimento della comunicazione (a mezzo PEC) di diniego.

4.3 Come viene concesso il contributo

Concluse positivamente le fasi istruttorie sopra indicate, il Soggetto competente accerta che:

- A) il richiedente non si trovi nella condizione di dover restituire al Soggetto competente somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate);
- B) sia garantito il rispetto delle regole di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, mediante interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della Legge 234/2012 e dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-2017).

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti A), B), il Soggetto competente emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Le concessioni saranno disposte entro il 31/12/2021 al fine di consentire l'utilizzo, come base giuridica, del regime quadro nazionale SA.62495 (2021/N) - Italia - COVID-19 che attua la Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche (c.d. Temporary Framework). Nel caso di proroghe della validità del predetto regime quadro nazionale, si potrà procedere alla concessione anche in data successiva.

4.4 Come concludere il progetto e come rendicontare le spese

L'intervento dovrà essere concluso entro e non oltre 12 mesi dalla data di concessione del contributo da parte del Soggetto competente. I beneficiari, nei 30 giorni successivi alla data di conclusione dell'intervento dovranno trasmettere al Soggetto competente la rendicontazione finale.

RENDICONTAZIONE.

I beneficiari, nei 30 giorni successivi alla data di conclusione dell'investimento dovranno trasmettere al Soggetto competente la **RENDICONTAZIONE FINALE**

Documentazione relativa alla Rendicontazione finale

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'importo della spesa sostenuta, come da modello indicato dal provvedimento di cui al paragrafo 4.1;
2. Copia delle fatture inserite nella dichiarazione e delle relative quietanze (copia disposizioni di bonifico e/o di RI.BA e copia di e/c bancari o postali);
3. Breve relazione illustrativa dell'intervento realizzato corredata da opportuna documentazione fotografica;
4. Documentazione che dimostri, alla data di presentazione della domanda e salvo deroga derivante dalla normativa vigente, il rispetto all'obbligo di trasmissione mensile, alla Provincia territorialmente competente e all'Osservatorio Turistico Regionale, dei dati statistici sui movimenti turistici di cui all'art. 5 bis della L.R. n. 12/1987.

Si specifica inoltre che le fatture rendicontate dovranno essere emesse entro la data di conclusione del progetto sopra indicata e potranno essere quietanzate entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di conclusione del progetto stesso, ovvero entro la data entro la quale deve essere presentata la rendicontazione finale delle spese.

4.5 Come viene erogato il contributo

L'erogazione del contributo a fondo perduto viene effettuata entro 30 giorni⁷ dalla positiva valutazione finale di spesa dei progetti finanziati e previa verifica del rispetto degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del DURC. Nel caso in cui la spesa ammessa finale dell'intervento sia inferiore a quella ammessa con il provvedimento di concessione, l'erogazione del contributo spettante sarà rideterminato in riduzione.

4.6 Proroghe e variazioni di progetto

Le proroghe alla conclusione del progetto successive ai termini massimi sopra indicati e le variazioni progettuali devono essere richieste prima della conclusione dell'intervento al Soggetto competente con adeguata motivazione. Il Soggetto competente ne valuta l'ammissibilità con l'eventuale intervento del Nucleo di Valutazione.

Non sono consentite proroghe superiori a 6 mesi rispetto ai termini massimi sopra indicati, salvo cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del beneficiario e casi particolari che dovranno essere adeguatamente motivati e documentati.

Non sono ammesse variazioni del progetto che alterino totalmente le finalità e le caratteristiche rispetto all'intervento ritenuto ammissibile.

Ogni variazione del progetto, ove non preventivamente richiesta e autorizzata, sarà valutata in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto al momento dell'esame della rendicontazione delle spese, con l'eventuale intervento del Nucleo di Valutazione.

⁷ Fatta salva l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

4.7 Subentri

Eventuali casi di subentro al beneficiario del contributo (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso) durante il periodo di realizzazione dell'intervento dovranno essere tempestivamente comunicati al Soggetto competente e potranno essere autorizzati esclusivamente nel caso in cui il soggetto subentrante possieda i requisiti di ammissibilità previsti dal Programma. In tal caso il soggetto subentrante dovrà formalmente impegnarsi a realizzare e a concludere l'intervento in conformità con il progetto ammesso in sede di concessione e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Programma. In caso contrario, il Soggetto competente procederà con la revoca totale dell'aiuto concesso.

4.8 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di contributo, di valutazione della stessa e di concessione, e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza	Possibilità di proroga
Istruttoria di ammissibilità, tecnica e di merito e comunicazione dell'esito	Il Soggetto competente	Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda tramite PEC	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti dal Soggetto competente	Beneficiario	Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta dal Soggetto competente	Solo per motivi adeguatamente motivati
Concessione contributo	Soggetto competente	Successivamente alla conclusione delle positive verifiche per la concessione previste al paragrafo 4.3	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Opposizione al rigetto della domanda	Beneficiario	Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione motivi ostativi	No
Conclusione dell'intervento	Beneficiario	Entro 12 mesi dalla data di concessione	Fino a 6 mesi. Salvo cause di forza maggiore e casi particolari adeguatamente motivati
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati

Esame rendicontazione finale delle spese	Il Soggetto competente	Entro 90 giorni dalla ricezione del rendiconto	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Erogazione del contributo	Il Soggetto competente	Entro 30 giorni dall'approvazione della rendicontazione finale. In caso di revoca parziale, entro 30 giorni dalla restituzione della quota di aiuto revocato	No

5. ISPEZIONI E CONTROLLI

La Regione Piemonte può, su propria iniziativa o su indicazione del Soggetto competente, effettuare controlli presso i beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e/o di valutare le eventuali varianti richieste in corso di realizzazione.

Oltre al controllo documentale delle rendicontazioni, il Soggetto competente e Regione Piemonte effettueranno, con modalità che saranno definite nel contratto che verrà stipulato tra i due Enti, controlli a campione allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari (ex art. 71 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dal Programma.

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

6.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione del contributo genera per i beneficiari l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Programma e in particolare a:

- a)** mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 3.1, durante il periodo di realizzazione del progetto;
- b)** realizzare il progetto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..
- c)** realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche che alterino totalmente la natura del progetto, a meno che siano state comunicate e approvate dal Comitato Tecnico di valutazione, secondo le previsioni di cui al par. 4.5;
- d)** concludere il progetto e presentare la rendicontazione, completa di tutta la documentazione prevista all'Allegato 3, nei tempi e nei modi previsti dal Programma;
- e)** destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obiettivi previsti dal Programma;
- f)** fornire le informazioni necessarie per consentire controlli e ispezioni da parte del Nucleo di Valutazione o degli uffici regionali preposti;
- g)** non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 3 anni successivi alla completa realizzazione

dell'investimento, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti⁸;

- h) pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato, oppure ove non tenuti alla redazione del bilancio nel proprio sito internet o portale digitale, l'importo delle sovvenzioni, dei contributi e dei vantaggi economici di qualunque genere percepiti a valere sulla presente misura, di importo pari o superiore a 10.000 euro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 125 e 127 della legge n. 124 del 4 agosto 2017, a decorrere dall'anno 2018. Il mancato adempimento a tale obbligo comporta la restituzione delle somme suddette ai soggetti eroganti-il Soggetto competente /Regione Piemonte.

6.2 Revoca del contributo

Gli aiuti potranno essere revocati nei seguenti casi:

- a)** assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al paragrafo 3.1;
- b)** mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al paragrafo 6.1;
- c)** nel caso il beneficiario abbia fornito dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d)** nel caso in cui, a seguito della verifica finale, venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alla soglia minima di ammissibilità degli interventi prevista al paragrafo 3.3;
- e)** nel caso di subentro non approvato come previsto al paragrafo 4.7;
- f)** qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 3 anni dalla chiusura del progetto, sia assoggettato a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato fallimentare o a concordato preventivo⁹ salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/03/1942 n. 267 e s.m.i., o ad altre procedure concorsuali;
- g)** qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 3 anni dalla chiusura del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto.

⁸ Per beni obsoleti o guasti si intende: beni non più utilizzabili ma ancora presenti in azienda e mantenuti a libro cespite per 5 anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento;

oppure

- b) beni oggetto di rottamazione con presentazione del documento F.I.R. (Formulario Identificativo del Rifiuto, rilasciato dallo smaltitore cui è stato conferito il macchinario);

oppure

- c) beni accompagnati da perizia attestante le cause dell'obsolescenza oppure da certificazione del rivenditore autorizzato attestante la presenza del guasto.

⁹ In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista incaricato dal Giudice esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal beneficiario in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni suindicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa ad una società cessionaria purché la società cessionaria rispetti i requisiti previsti al precedente paragrafo 3.1 e presenti adeguata domanda di subentro nell'agevolazione. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al d.lgs. 8/7/1999 n. 270) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa.

SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO DEI DATI

Sono da intendersi destinatari dell'informativa specifica, in qualità di interessati, le seguenti persone fisiche:

Legali rappresentanti, amministratori dei Soggetti che presentano domanda in risposta al presente Programma;

- persone aventi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione nei confronti dei Soggetti sopra indicati e che siano coinvolti nell'erogazione degli interventi oggetto di contributo.

Il/La Legale rappresentante di ciascun Soggetto richiedente è tenuto ad acquisire i contenuti della suddetta Informativa e a diffonderli a tutti gli interessati dal trattamento sopra elencati

RESPONSABILI (ESTERNI) DEL TRATTAMENTO

Nel rispetto della normativa vigente sarà individuato il Responsabile esterno a trattare dati personali per conto della Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Offerta Turistica.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal Programma. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile (esterno) del trattamento, ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia, specificamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite dal Titolare del trattamento.

Il responsabile esterno del trattamento è autorizzato a ricorrere a eventuali responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par 4 del GDPR).

Regione Piemonte

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente Programma, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente Programma, che i dati personali acquisiti, anche tramite il responsabile esterno,

saranno trattati dalla Direzione "Coordinamento Politiche e Fondi Europei", secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al Programma annuale degli Interventi – 2021 "Intervento a supporto delle PMI che svolgono attività ricettiva" nell'ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione "Cultura, Turismo e Commercio". Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite negli artt. 37 e 38 della L.R. n. 13/2020, nella D.G.R. n. 10 – 2311 del 20.11.2020, nella determinazione dirigenziale n. 742 del 01.12.2020 e nella determinazione dirigenziale che approva il presente Programma. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nella pagina "Bandi, Avvisi e Finanziamenti" del sito internet della Regione Piemonte nella sezione relativa al presente Programma.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 s.m.i. i responsabili del procedimento saranno individuati con il provvedimento di cui al paragrafo 4.1.

Il procedimento di concessione dei contributi verrà concluso entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle domande.

Il procedimento di revoca dei contributi verrà concluso entro 90 giorni dalla data di avvio del medesimo.

9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Programma e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti con le modalità indicate nel provvedimento di cui al paragrafo 4.1.

Allegato 1– DEFINIZIONI

- 1. PMI** le piccole e medie imprese secondo la definizione della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, e cioè:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
- i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo: <https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-it>

- 2. IMPRESA IN DIFFICOLTÀ:** Gli aiuti possono essere concessi anche alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse al momento della concessione:

a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza,
e

b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia) oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione).

Entrambe le condizioni sopra indicate, (a) e (b), devono essere contemporaneamente soddisfatte.

Gli aiuti possono essere concessi alle medie e grandi imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, NON erano già in difficoltà, così come definite all'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

TIPO IMPRESE	SONO AMMISSIBILI SE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2019	Dal 1° gennaio 2020
MICROIMPRESE E PICCOLE IMPRESE	<p>NON sono in difficoltà</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p>SONO già in difficoltà purché al momento della concessione:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza,</p> <p style="margin-left: 80px;">e</p> <p style="margin-left: 40px;">b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia), oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione).</p> <p>Entrambe le condizioni sopra indicate, (a) e (b), devono essere contemporaneamente soddisfatte.</p>	NON È RILEVANTE SE SONO DIVENTATE IN DIFFICOLTÀ
MEDIE E GRANDI IMPRESE	NON sono in difficoltà	

3. IMPRESE c.d. DEGGENDORF

I soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, possono accedere agli aiuti previsti, che verranno erogati al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

Nel caso in cui il beneficiario sia destinatario di una decisione di recupero per aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili, verrà detratto dall'importo da erogare l'importo da rimborsare in base alla decisione CE di recupero, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione dell'aiuto.

4. FIRMA DIGITALE: firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all'art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il d. lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale". È l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

5. CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO: la data di emissione dell'ultima fattura relativa alle spese rendicontate ammesse a valere sul progetto. Tale data deve essere necessariamente ricompresa all'interno del periodo di durata dell'investimento indicato nel provvedimento di concessione.

ne. Le spese oggetto dell'intervento potranno essere quietanzate entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento stesso, ovvero entro la data la quale deve essere presentata la rendicontazione finale di spesa.

6. COINTERESSENZA: acquisti o prestazioni affidate a imprese o persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con il beneficiario del contributo, quali ad esempio soci, rappresentanti legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione.

7. INTERVENTO AVVIATO dopo il 01.02.2020: se

- a. non sono state emesse fatture relative a prestazioni che compongono l'investimento;
- b. non sono stati effettuati pagamenti, neanche a titolo di acconto, relativi a prestazioni che compongono l'investimento.

Allegato 2 - ITER DEL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO E DI REVOCA

1. Controllo delle rendicontazioni

Il Soggetto competente esamina la rendicontazione finale entro **90 giorni** dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

1. esame dei documenti presentati dal beneficiario;
2. eventuali sopralluoghi presso il beneficiario;

allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso al finanziamento e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, il Soggetto competente comunica l'esito positivo al beneficiario e dispone l'erogazione del contributo spettante, ove previsto.

oppure

a) richiede al beneficiario eventuali integrazioni ai documenti presentati;

oppure

b) comunica all'impresa beneficiaria le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame, avviando il procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

Nel caso previsto al punto b), l'impresa ha **30 giorni** di tempo dal ricevimento della comunicazione di del Soggetto competente per inviare le integrazioni richieste.

Se entro questo termine l'impresa:

1. invia le integrazioni richieste e queste vengono accolte;
2. non invia le integrazioni richieste

oppure

3. le osservazioni presentate non vengono accolte;

nei 30 giorni successivi, il Soggetto competente chiude il procedimento di verifica finale con esito positivo nel caso 1. e dispone l'erogazione del contributo spettante, ove previsto; con esito negativo nei casi 2. e 3., con conseguente avvio del procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

Nel caso di rendicontazione parziale (per cofinanziamenti complessivi di importo pari o superiore a 500.000,00 euro), se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Soggetto competente, l'impresa:

1. non invia le integrazioni richieste

oppure

2. le osservazioni presentate non vengono accolte

Il Soggetto competente NON procede nell'erogazione del Saldo del finanziamento e nel caso siano state riscontrate difformità tali da compromettere le finalità dello stesso, procede con la revoca totale dell'agevolazione concessa.

Nel caso di rendicontazione finale, se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Soggetto competente, l'impresa:

1. non invia le integrazioni richieste

oppure

2. le osservazioni presentate non vengono accolte

Il Soggetto competente chiude il procedimento di verifica finale con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale del finanziamento e del contributo.

2. Revoca

3.1. Avvio del procedimento di revoca

Il Soggetto competente invia all'impresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

1. l'oggetto del procedimento;
2. le cause;
3. il responsabile del procedimento;
4. le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

L'impresa può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione del Soggetto competente, a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Il Soggetto competente, eventualmente, esamina la documentazione presentata dall'impresa entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

a) Il Soggetto competente accoglie le osservazioni presentate, il contributo concesso viene confermato, il procedimento di revoca viene archiviato e se ne dà comunicazione all'impresa

oppure

b) nel caso in cui l'impresa non abbia presentato contro-argomentazioni o queste non siano state accolte, il Soggetto competente procede alla revoca dell'agevolazione.

Provvedimento di revoca dell'agevolazione

Il Soggetto competente comunica al beneficiario la revoca dell'aiuto concesso, chiedendo la restituzione degli importi dovuti, opportunamente rivalutati, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca.

Nel caso di revoca parziale dell'aiuto concesso determinata da una minor spesa ammessa in sede di verifica della rendicontazione finale dell'intervento, con conseguente rideterminazione in riduzione delle agevolazioni pubbliche attribuibili, il Soggetto competente procederà con l'erogazione del contributo concesso rideterminato.

In relazione al contributo a fondo perduto, in difetto di restituzione il Soggetto competente segnalerà la posizione all'Amministrazione regionale, la quale avvierà la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 avvalendosi della società Soris s.p.a.

In caso di mancato pagamento delle somme richieste nei termini previsti verrà altresì presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

Allegato 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI

- Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato:
 - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).

- Normativa nazionale:
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59);
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
 - Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-2017);
 - Decreto Legge del 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni con legge del 09 agosto 2018, n. 96.
 - Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i.

- Atti normativi regionali:
 - Legge Regionale 18/99 e s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" e s.m.i.
 - Legge Regionale 3/2015 e Regolamento regionale di attuazione n. 9/2017
 - Legge Regionale 13/2017 e Regolamento regionale di attuazione n. 4/2018
 - Legge Regionale 54/79 s.m.i.
 - Legge Regionale 74/89
 - L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
 - Legge Regionale n. 12/1987 s.m.i.